



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente f.f.

Carlo Efisio Marre' Brunenghi Giudice (Relatore)

Guido Tarantelli Giudice

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23311** del registro di Segreteria, relativo ai conti giudiziali nn. 38736-38737-38738-38739-39503-39502, resi dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017-2018-2019-2020, aventi ad oggetto l'IPT riscossa dall'agente contabile Automobile Club d'Italia (ACI), rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria difensiva dagli Avv.ti Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza San Bernardo n. 101;

~~Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;~~

Nella pubblica udienza del 9 luglio 2024, data per letta la relazione del Giudice relatore, dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l'Avv. Tommaso Ricci, per delega dell'Avvocato Gennaro Terracciano per l'agente contabile, e il Pubblico

Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, che hanno concluso come da verbale di udienza; nessuno comparso per l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO e DIRITTO

1. Con **relazione n. 255/2022** del 19 settembre 2022, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto i conti giudiziali n. 38736, n. 38737, n. 38738, n. 38739, n. 39503, n. 39502, resi dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017-2018-2019-2020, aventi ad oggetto l'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) riscossa dall'agente contabile Automobile Club d'Italia (ACI) per conto dell'ente.

1.1. Il Magistrato designato ha rappresentato che - a seguito delle note istruttorie prott. nn. 1029, 1030, 1031, 1032 del 4 aprile 2022, e n. 1506-1507 del 4 maggio 2022, l'ACI ha dato riscontro alle medesime chiarendo che i conti *de quo* (in particolare, relativamente ai conti giudiziali 38736, 38737, 38738 e 38739) - sono da intendersi come rendiconti amministrativi e non come conti giudiziali, non rivestendo l'ACI la natura di agente contabile alla luce della normativa vigente.

Dopo aver chiarito la natura tributaria dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) che abolendo i precedenti tributi (Imposta Erariale di Trascrizione - IET e APIET - Addizionale Provinciale

all'IET) che regolavano la materia fiscale dei trasferimenti di proprietà e altri diritti sugli autoveicoli, li ha riuniti, semplificando il sistema, in un solo tributo dovuto omnicomprensivo; illustrata l'evoluzione del quadro normativo tra Provincia ed ACI in merito alla riscossione dell'IPT, il Magistrato designato ha evidenziato che, in ogni caso, l'ACI, a prescindere da una investitura formale, ha avuto il maneggio diretto del denaro pubblico legato alla riscossione dell'imposta. Ha riferito poi del **parere reso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 22/1/99** sui modelli di conto che devono essere adottati dall'ACI (in relazione alla vecchia IET – Imposta Erariale di Trascrizione) e che richiama i punti fermi resi dalla **sentenza n. 211/90 della Prima Sezione giurisdizionale** per le materia di contabilità pubblica della Corte dei conti, secondo cui 1) le sedi provinciali ACI sono agenti contabili secondari che hanno l'obbligo di rendere, in relazione alla vecchia IET, il conto giudiziale, da unire quale sub-conto alla contabilità riassuntiva dell'ACI centrale; 2) l'ACI centrale ha l'obbligo di rendere il conto della gestione, le cui risultanze devono confluire nella contabilità riassuntiva dell'Ente centrale; 3) le sedi provinciali ACI e l'Ente centrale devono rendere il conto di diritto e non solo quello di cassa, e dunque devono esporre non solo le riscossioni ed i versamenti, ma anche il carico accertato ancorché non riscosso. In particolare, secondo la sentenza suddetta, non rileva la circostanza che, secondo la

disciplina in concreto attuata con il terzo regolamento attuativo approvato col D.M. interministeriale Finanze-Tesoro del 30.12.1977 (modif. con D.M. 16.40.1987) la riscossione ed il versamento all'Erario delle somme corrisposte a titolo di IET venissero effettuate dai PP.RR.AA. in nome dell'Ente affidatario del servizio e senza il previo passaggio delle somme a quest'ultimo. Secondo la Sezione, ciò che rileva ai fini della soggettività, non è la modalità di trasmissione, ma la titolarità dell'operazione contabile e del maneggio del pubblico denaro.

Il Magistrato istruttore, pertanto, ha rimesso al Collegio di definire **la preliminare questione se l'ACI possa**, alla luce della normativa vigente, **essere qualificato agente contabile** e dunque se sussista per esso l'obbligo della resa del conto giudiziale.

1.2. Ove risolta positivamente la questione preliminare, il Magistrato istruttore chiede che il Collegio ordini all'agente contabile il deposito della documentazione richiesta con nota istruttoria e non ancora trasmessa.

In particolare, con riferimento a tutti i conti in esame - ha chiesto:

1) il deposito dell'elenco comprensivo di nominativo, targa associata, tipologia di mezzo e kw riguardante i soggetti che, avendo chiesto la trascrizione, iscrizione e l'annotazione dei veicoli hanno fatto nascere l'obbligo della riscossione da parte dell'ACI (facendo presente che la richiesta si riferisce agli anni

dal 2015 al 2020 ed in favore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia);

2) del registro degli introiti (c.d. registro di cassa o simili) effettuati dall'ACI a titolo di IPT nell'esercizio oggetto di verifica accompagnato da una tabella *excel* contenente i dati utili a verificare la riscossione (nominativo, targa, tipo e potenza del veicolo, importo riscosso, data della riscossione);

3) della documentazione comprovante il diritto ai rimborsi e ai recuperi; delle ricevute di versamento in tesoreria, debitamente quietanzate, delle somme riscosse.

2. Con memoria di costituzione del 23 gennaio 2023,
l'Automobile Club d'Italia, col ministero degli Avvocati Gennaro Terraciano e Amelia Cuomo, ha eccepito preliminarmente la insussistenza della propria qualifica di agente contabile.

Ricostruito il quadro normativo che lo caratterizza per la sua totale autonomia finanziaria, precisato che non è inserito nel Conto Consolidato della Pubblica Amministrazione e che, quindi, non è presente negli elenchi dei relativi enti e organismi predisposti annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 169/2009, l'ente ha affermato di avere adottato, ai sensi del D.lgs. n. 419/1999 (art. 13, comma 1, lett. o), la contabilità economico-patrimoniale con richiamo ai principi civilistici.

Nella prospettiva difensiva, l'ente, in sede di bilancio di esercizio e, conseguentemente, di *budget*, ha annualmente

l'assoluta certezza dei dati emergenti dai conti interni di gestione dell'esercizio precedente con riferimento alle componenti patrimoniali, in denaro o a materia, e del rispettivo valore in termini di Margine Operativo Lordo.

Ne deriva che, da un punto di vista logico-sistematico, il necessario soddisfacimento in sede di bilancio dell'esigenza di assoluta e tempestiva certezza contabile e patrimoniale rende impropria e inconferente la resa alla sede giudiziale di una molteplicità di conti concernenti gli stessi dati.

E ciò sia che si consideri l'ACI nella sua veste di ente titolare del denaro e delle materie sia che lo si consideri nella sua veste di ente che riscuote i tributi per conto di altri enti.

Infatti, sempre secondo la difesa dell'ente, i creditori dei tributi riscossi dall'ACI sono garantiti dalla "*ragion pratica*" sottesa all'adozione della contabilità economico-patrimoniale di tipo aziendalistico, perché il loro dare e avere nei riguardi dell'ente risulta annualmente tra le partite di bilancio, quali proiezioni del suo conto patrimoniale, anche con riguardo specifico ai movimenti di incasso dai debitori e di accredito all'ente titolare del tributo.

Pertanto, gli enti creditori dei tributi riscossi dall'ACI non hanno alcun interesse a una pronuncia del giudice contabile, perché conoscono l'ammontare del loro credito, quali accertatori del tributo, e possono, quindi, pretenderlo con esattezza anche rivolgendosi al giudice ordinario per ottenere non dal singolo

contabile ma dall'ACI, quale ente debitore, l'ammontare preteso.

Ne deriverebbe, come corollario, la insussistenza dell'obbligo della resa del conto anche da parte delle banche che gestiscono la cassa principale o le casse separate dell'ACI (essendo la liquidità una componente essenziale del conto patrimoniale e, di conseguenza, del bilancio basato sulla contabilità economico-patrimoniale).

In altri termini, secondo l'ACI, la rendicontazione basata sulla contabilità economico-patrimoniale esonera l'ente dal giudizio di conto, posto che il controllo operato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, esaurisce l'esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Corte nei confronti dell'ente.

L'insussistenza della qualifica di agente contabile rileva anche, secondo la difesa, con riguardo all'attività svolta dall'ente, nella qualità di gestore del PRA per conto dello Stato.

Secondo la tesi difensiva, infatti, l'ACI esercita una funzione di mero "tramite tecnico" tra gli utenti, gli studi di consulenza automobilistica e gli enti percettori della IPT e dell'imposta di bollo, perché le somme connesse al 90% delle pratiche automobilistiche sono veicolate attraverso il sistema pagoPA, che provvede a riversare direttamente all'Erario l'imposta di bollo, alla Motorizzazione Civile i diritti di spettanza e all'ACI gli emolumenti dovuti unitamente all'IPT.

Quest'ultima viene, quindi, immediatamente riversata dall'ACI

alle province di competenza.

Quanto al restante 10% delle pratiche automobilistiche, presentate direttamente agli sportelli del PRA, le somme connesse vengono introitate con pagamento elettronico e immediatamente trasferite, nei termini di legge e sempre per via telematica, all'Erario, alle province e alla Motorizzazione Civile, in ragione dei rispettivi diritti.

E ciò anche con riguardo alle tasse automobilistiche, posto, che dal 1° gennaio 2019, tutte le riscossioni ordinarie o collegate alle azioni amministrative da parte delle regioni e delle province autonome per il recupero dell'evasione delle tasse automobilistiche sono gestite da pagoPA , con riversamento diretto sui conti correnti degli enti titolari del tributo per cui l'ACI non svolge alcun ruolo, neanche di tramite, per l'incasso diretto delle tasse automobilistiche in favore degli enti titolari del tributo.

Per tali ragioni, l'ACI non può essere considerato agente contabile, proprio perché le somme incassate per le pratiche automobilistiche vengono immediatamente riversate agli enti titolari del tributo e sulle stesse non ha, pertanto, alcuna disponibilità né potere di gestione, mentre alcune altre somme sono incassate direttamente dagli enti percettori attraverso il sistema pagoPA senza alcun passaggio in ACI.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la difesa dell'ente insiste per la declaratoria di insussistenza della qualifica di

agente contabile, considerato che l'ente, pur essendo in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, svolge una funzione di "incaricato fiduciario" dell'amministrazione, operante non in proprio ma per conto dell'amministrazione provinciale, a cui fornisce supporto tecnico e amministrativo per la compilazione del conto giudiziale.

Peraltro, i riepiloghi annuali o mensili che i PRA inviano alla provincia di riferimento hanno valore di "rendiconti amministrativi" dell'IPT e scaturiscono direttamente dal sistema gestionale del PRA.

A detta della difesa, infatti, tali rendiconti sono utili solo a fornire le informazioni necessarie all'ente locale per la resa del proprio conto giudiziale, non avendo un apprezzabile rilievo esterno ma solo valenza interna al rapporto con quest'ultimo.

La difesa dell'ACI conclude, in via principale, per l'approvazione dei conti giudiziali completi dell'attestazione di verifica, conferma e quietanza resa dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, e per l'accertamento della insussistenza della qualifica di agente contabile, e, in subordine, per l'accertamento della insussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale da parte dell'ACI.

A fini collaborativi, l'ente deposita, comunque, la documentazione richiesta dal Magistrato designato in sede istruttoria, ma solo in relazione ai punti 1) e 2), mentre in relazione alla richiesta di cui al punto 3) ha affermato di non

disporre delle ricevute quietanzate relative al versamento dell'IPT in quanto, a partire dal 2007, tali versamenti vengono effettuati tramite bonifico online (dal 2007 al 2010 tramite specifica applicazione denominata "gestione IPT centralizzata" e, dal 2011 in poi, tramite gestionale SAP), anche in considerazione del fatto che ACI è uscito dal sistema di Tesoreria Unica dal 2004. Che si tratterebbe "di circa 1.500 documenti per la provincia di Vibo Valentia, da ricercare tra circa 180mila contabili bancarie relative ai versamenti di tutta l'IPT (120 provincie al giorno, per circa 250 giorni lavorativi all'anno, per 6 anni). In ogni caso, l'ACI, in alternativa, potrebbe fornire le evidenze richieste mediante estrazione dal sistema contabile SAP delle operazioni relative all'incasso e al versamento dell'IPT, producendo poi i relativi estratti conto del cono bancario "master" di ACI 200004 nel quale sono evidenziate tutte le operazioni di incasso e versamento effettuate" (cfr., memoria, pag. 9, 6° cpv.), ma che anche in questo caso si tratterebbe di una mole di documenti non indifferente.

3. All'udienza del 14 febbraio 2023, l'Avv. Gualtieri, per delega dell'Avv. Terraciano, ha ribadito che l'Automobile Club d'Italia non è agente contabile ed ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle domande formulate nella memoria difensiva, alla quale si è integralmente riportata, precisando di avere depositato parte della documentazione richiesta dal Magistrato designato nei termini illustrati con la memoria

stessa. Il Pubblico Ministero ha, viceversa, affermato che l'A.C.I. è agente contabile ed ha concluso, pertanto, per la procedibilità del conto. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Con sentenza-ordinanza n. 61/23 del 05.05.2023, la Sezione ha dichiarato l'ACI agente contabile, la procedibilità dei giudizi epigrafati, oltre aver ordinato all'ACI il deposito della documentazione comprovante il diritto ai rimborsi e ai recuperi, delle ricevute di versamento in tesoreria, debitamente quietanzate, della somme riscosse – entro e non oltre il 30.06.2023, disposto la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria, fissata la prosecuzione del giudizio per l'udienza del 13.12.2023.

5. Con istanza del 24.11.2023, l'Avv. Terraciano, premesso di aver proposto appello alla sentenza-ordinanza n. 61/23, di aver depositato la documentazione richiesta entro il 30.06.2023, ma che il magistrato istruttore in data 14.11.2023 ha chiesto il deposito di ulteriore documentazione entro il 30.11.2023, ha chiesto una proroga del suddetto termine in quanto la documentazione ulteriore richiesta non è presente presso le sedi degli UU.TT.

6. All'udienza del 13.12.2023, l'Avv. Leone, per delega dell'Avv. Terraciano, ha chiesto al Collegio la sospensione del giudizio in attesa che la sezione centrale d'Appello si pronunci sulla qualifica dell'ACI quale agente contabile e, in subordine, ha reiterato la richiesta di proroga del termine per il deposito

della ulteriore documentazione richiesta dal magistrato istruttore. Il Pubblico Ministero si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio, ma non si è opposto alla richiesta della concessione di un nuovo termine per il deposito della documentazione. Con **ordinanza a verbale**, il Collegio, ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio non sussistendo l'ipotesi di sospensione obbligatoria, e ha assegnato il nuovo termine per il deposito della documentazione ad ACI fino al 1° aprile 2024; ha altresì assegnato il nuovo termine all'istruttore fino al 1° giugno 2024 per il deposito della relazione integrativa, indi ha rinviato alla nuova udienza del 09.07.2024 per la discussione della causa nel merito, con nuovo termine per il deposito di memorie e documenti fino a 20 gg. prima.

7. Con *relazione integrativa n. 255/2022/2* relativa al **conto giudiziale n. 38736**, il magistrato istruttore ha contestato l'operazione di rimborso dell'IPT per il veicolo targato EX752FF, in quanto giustificata da una quietanza che non risulta sottoscritta per l'avente diritto al rimborso, circostanza che non consente di ritenere provata la restituzione dell'importo di **€. 251,07=** che pertanto l'agente contabile ACI dovrà rimborsare all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

8. Con *relazione integrativa n. 255/2022/2* relativa al **conto giudiziale n. 38737**, il magistrato istruttore ha contestato l'operazione di rimborso dell'IPT per il veicolo targato CP130NN, in quanto giustificata da una quietanza che non

risulta sottoscritta per l'avente diritto al rimborso, circostanza che non consente di ritenere provata la restituzione dell'importo di **€. 403,74=** che pertanto l'agente contabile ACI dovrà rimborsare all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

9. Con **relazione integrativa n. 255/2022/2** relativa al **conto giudiziale n. 38738**, il magistrato istruttore ha contestato l'operazione di rimborso dell'IPT per i veicoli targati MI5E2043 – DN072FZ – FA595KZ – EH601NT, in quanto giustificati da quietanze che non risultano sottoscritte per l'avente diritto al rimborso, circostanza che non consente di ritenere provata la restituzione dell'importo di **€. 1.953,11=** che pertanto l'agente contabile ACI dovrà rimborsare all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

10. Con **relazione integrativa n. 255/2022/2** relativa al **conto giudiziale n. 38739**, il magistrato istruttore ha contestato l'operazione di rimborso dell'IPT per i veicoli targati MI5E2043 – DN072FZ – FA595KZ – EH601NT, in quanto giustificati da quietanze che non risultano sottoscritte per l'avente diritto al rimborso, circostanza che non consente di ritenere provata la restituzione dell'importo di **€. 1.036,25=** che pertanto l'agente contabile ACI dovrà rimborsare all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

11. Con **relazione integrativa n. 255/2022/2** relativa al **conto giudiziale n. 39502**, il magistrato istruttore ha contestato l'operazione di rimborso dell'IPT per i veicoli targati

FT999XG – PI132696 – SV388007 – DY810XC – DE587SF –

BB750HC – DT085AB, in quanto giustificati da quietanze che

non risultano sottoscritte per l'avente diritto al rimborso,

circostanza che non consente di ritenere provata la restituzione

dell'importo di **€. 2.359,23=** che pertanto l'agente contabile ACI

dovrà rimborsare all'Amministrazione provinciale di Vibo

Valentia.

12. Con ***relazione integrativa n. 255/2022/2*** relativa

al **conto giudiziale n. 39503**, il magistrato istruttore ha

contestato l'operazione di rimborso dell'IPT relativa ai veicoli

targati FE932MJ – FT587WT – FM569KY, in quanto giustificati

da quietanze che non risultano sottoscritte per l'avente diritto

al rimborso, circostanza che non consente di ritenere provata la

restituzione dell'importo di **€. 917,31=** che pertanto l'agente

contabile ACI dovrà rimborsare all'Amministrazione provinciale

di Vibo Valentia.

13. Con **memoria difensiva del 18.06.2024**, l'Avv.

Terraciano per l'ACI ha depositato tutte le quietanze sottoscritte

dagli aventi diritto al rimborso, deducendo altresì che in

relazione al veicolo targato CP130NN – conto giudiziale 38737 –

il mancato rimborso è motivato da parte dell'U.T. di Roma che

ha trasmesso all'U.T. di Vibo Valentia una lettera giustificativa

per mancato rinvenimento negli archivi della quietanza. Indi

concludendo per la declaratoria di regolarità dei conti depositati.

14. All'**udienza del 9 luglio 2024**, l'Avv. Ricci si è

riportato alle memorie depositate ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il Pubblico Ministero, alla luce della documentazione giustificativa depositata, ha concluso per la regolarità dei conti ed il discarico del contabile. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.

15. Nel merito, alla luce della documentazione depositata dall'agente, conti giudiziali n. 38736, n. 38737, n. 38738, n. 38739, n. 39503, n. 39502 devono essere dichiarati regolare e l'agente discaricato da ogni eventuale addebito. Ed infatti i documenti allegati alla memoria del 18.06.2024 comprovano inequivocabilmente l'avvenuto riversamento delle somme contestate ogni volta all'avente diritto. Con riferimento, infine, al conto giudiziale 38737, ritiene il Collegio che la giustificazione addotta dall'ufficio centrale di Roma a quello territoriale di Vibo Valentia, circa il mancato ritrovamento della quietanza de qua negli archivi centrali, valga senz'altro a scagionare dal relativo (e solo eventuale) addebito l'agente contabile.

Pertanto, e conclusivamente, le criticità evidenziate con la relazioni integrative di cui in narrativa, sono superate; i conti giudiziali n. 38736, n. 38737, n. 38738, n. 38739, n. 39503, n. 39502 devono essere dichiarati regolari e l'agente discaricato da ogni addebito.

16. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sui conti giudiziali n. 38736, n. 38737, n. 38738, n. 38739, n. 39503, n. 39502, resi dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017-2018-2019-2020, li dichiara regolari, con discarico dell'agente contabile da ogni eventuale addebito. Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente f.f.

Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 19/09/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente